

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4342

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOMBELLI, TAGLIABUE, MOTETTA, CIABARRI, DONAZZON,
SAMÀ, UMIDI SALA, AULETA, STRUMENDO, ALBORGHETTI,
CAVAGNA, FERRANDI**

Presentata il 14 novembre 1989

**Estensione del regime agevolato sulla benzina vigente nella
provincia di Trieste alle fasce di confine delle province
di Como, Varese, Novara, Sondrio e Bolzano**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il crescente divario del prezzo della benzina tra l'Italia e la Confederazione Elvetica e l'Austria, ha indotto un numero sempre maggiore di utenti italiani, abitanti nelle zone di confine, a recarsi in questi due paesi per il rifornimento di carburante per autotrazione. I dati ufficiali relativi alla erogazione di benzina normale e super nelle sole province di Varese e Como dimostrano che si è passati, dai 510,975 milioni di litri annui del 1980 a 267,900 milioni di litri del 1988, con una caduta percentuale dal 1980 al 1988 del 33,13 per cento pari a 169,266 milioni di litri. È presumibile che, dato il sensibile rincaro del carburante verificatosi quest'anno, i dati relativi al 1989 siano ancora più negativi. Se si tiene conto poi

che tale contrazione delle vendite della benzina è venuta e avviene in un periodo caratterizzato dall'espansione dei consumi di carburante per autotrazione (solo nell'ultimo anno tale incremento è stato di circa il 10 per cento in provincia di Varese) si deve ritenere che la differenza tra erogazione effettiva e quella potenziale è ben maggiore del 33,13 per cento prima citato.

Le conseguenze di una tale situazione sono sotto gli occhi di tutti: diversi impianti vicini al confine sono costretti a chiudere per la riduzione massiccia del giro d'affari, altri, ad una distanza maggiore dal confine medesimo, forniscono ai gestori un reddito da fame. Nel complesso vi è una vera e propria crisi che in misura diversa colpisce gli addetti agli impianti di benzina. Ciò ha creato un

profondo disagio sociale, che ha indotto la categoria a dichiarare il fermo delle pompe di benzina nei giorni festivi in tutte le province di confine.

A ciò si deve aggiungere il manifestarsi di un traffico sempre più caotico su tutte le strade di accesso al confine svizzero e austriaco, specie nei fine-settimana, il verificarsi di code sempre più lunghe ai valichi, che rallentano in misura inaccettabile sia il traffico dei lavoratori frontalieri e delle merci sia il traffico turistico. Tutto ciò comporta un aumento vertiginoso dell'inquinamento atmosferico dovuto ai gas di scarico delle autovetture, contro il quale hanno già protestato le associazioni ambientaliste italiane e svizzere delle zone di confine. Occorre infine fare una riflessione economica di carattere generale. Se ci riferiamo alle cifre citate (sapendo che sono sottostimate rispetto alla realtà), risulta che ogni anno gli automobilisti italiani portano oltre confine valuta per un ammontare di circa 250 miliardi di lire e

che, a causa della mancata vendita in Italia del corrispondente quantitativo di benzina, l'erario ha un mancato introito fiscale pari a circa 170 miliardi di lire.

A tutto questo si può porre rimedio: la soluzione più facilmente applicabile è quella già in vigore nella provincia di Trieste.

Si tratta di assegnare agli abitanti delle fasce di confine delle province interessate un contingente di benzina a prezzo ridotto tale da disincentivare nella maggior parte dei casi il ricorso al rifornimento nella vicina Svizzera e in Austria.

Dal punto di vista del bilancio dello Stato non vi è nessun onere, anzi, posto che la riduzione prevista sia pari, in ipotesi realistica, alla metà del carico fiscale, nell'erario entrerebbe pur sempre il 50 per cento dell'onere fiscale relativo ad un quantitativo di benzina che adesso viene acquistata in Svizzera e in Austria e che, a conti fatti, potrebbe dare un gettito non lontano da 100 miliardi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il regime agevolato della zona di Gorizia, limitatamente al prodotto n. 13 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, esteso alla provincia di Trieste dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è esteso ai comuni delle province di Como, Varese, Novara, Sondrio e Bolzano contenuti in una fascia di 30 chilometri dal confine.

2. I criteri e le modalità per la ripartizione e l'assegnazione dei contingenti del prodotto di cui al comma 1 sono stabiliti con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari.